### **ARPAE**

## Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

## Atti amministrativi

Oggetto

Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale -AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CASEIFICIO LUCCHESI S.R.L. per l'impianto destinato ad attività di produzione e vendita formaggi e ricotta sito in Comune di Valsamoggia BO loc.Crespellano via Cassola n.19 c.a.p.40056.

n. DET-AMB-2018-1529 del 28/03/2018

Proposta n. PDET-AMB-2018-1600 del 27/03/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante STEFANO STAGNI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno ventotto MARZO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.



## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

#### **DETERMINA**

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CASEIFICIO LUCCHESI S.R.L.** per l'impianto destinato ad attività di produzione e vendita formaggi e ricotta, sito in Comune di Valsamoggia (BO) loc.Crespellano, via Cassola n. 19, c.a.p.40056.

## Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### **Decisione**

- Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società CASEIFICIO LUCCHESI S.R.L. (C.F. e P.IVA 02520211208) per l'impianto destinato ad attività di produzione e vendita formaggi e ricotta, sito in Comune di Valsamoggia (BO), loc. Crespellano in via Cassola n. 19, c.a.p. 40056, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione agli scarichi in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente ARPAE SAC di Bologna).
  - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>4</sup> di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune di Valsamoggia).
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna, recepite dalla Provincia di Bologna dal 01/01/2015, sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
- 5. Obbliga la società CASEIFICIO LUCCHESI S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
- 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
- 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società CASEIFICIO LUCCHESI S.R.L.(C.F. e P.IVA 02520211208) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), loc.Crespellano in via Cassola n. 19, c.a.p.4056, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Paola Lazzari, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione di Comuni Valle del Samoggia in data 05/12/2013 al Prot.22391 (Pratica Suap 67/2014) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. dell'Unione di Comuni Valle del Samoggia, con proprie note Prot. n. 810 e 812 del 20/01/2014 (pratica Suap n. 67/2014), pervenuta agli atti della Provincia di Bologna in data 20/01/2014 ai P.G.n°6585 e 6607 del 20/01/2014 fascicolo 11.19/45/2014 ha trasmesso la domanda e l'allegata documentazione per la valutazione dei soggetti competenti finalizzata al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- ARPA Distretto di Montagna con propria nota PGBO/2014/1281 del 29/01/2014, valutata non sufficiente la

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

documentazione pervenuta ha richiesto documentazione integrativa.

La Provincia di Bologna, con nota P.G.n°32343/2014 del 03/03/2014 fascicolo 11.19/45/2014 ha comunicato la presa d'atto dell'avvio del procedimento specificando il pareri attesi dai soggetti competenti.

Il Comune di Valsamoggia, con propria nota Prot. n. 21074 del 23/05/2014 pervenuta agli atti della

Provincia di Bologna in data 26/05/2014 al P.G.n°82275 fascicolo 11.19/45/2014, ha espresso parere

favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche

in acque superficiali.

Il S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota Prot. n. 7150 del

17/02/2015 (pratica Suap n. 67/2014), pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data

17/02/2015 al P.G.n°19872 fascicolo 11.19/277/2015 ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria

presentata dal richiedente al SUAP in data 14/02/2015 al Prot.6827.

La Città metropolitana di Bologna, con nota P.G.n°28662/2015 del 05/03/2015 fascicolo 11.19/227/2015,

preso atto che quanto segnalato dal richiedente costituisce modifica tecnica sostanziale rispetto alla

documentazione già agli atti, ha comunicato la rideterminazione del termine di avvio del procedimento

specificando anche l'aggiornamento delle matrici ambientali da valutare ed i pareri attesi dai soggetti

competenti.

L'ARPA Distretto di Montagna, con nota del 13/05/2015 PGBO/2015/6543, ha trasmesso parere favorevole

al rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel risèpetto delle medesime prescrizioni già inserite nelle

precedenti autorizzazioni allo scarico in acque superficiali a suo tempo rilasciate dalla Provincia di

Bologna, per scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, e dal Comune di Crespellano,

per scarico di acque reflue domestiche.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna ha aperto specifica Pratica Sinadoc n.35935/2016 per il

completamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa per l'adozione del provvedimento di Autorizzazione

Unica Ambientale realtivo al procedimento attivato, tramite il SUAP competente, presso la Provincia di

Bologna, passato con decorrenza 01/01/2015 alla Città metropolitana di Bologna e poi, dal 01/01/2016 ad

ARPAE SAC di Bologna in seguito alla delega regionale di competenze amministrative.

Il Comune di Valsamoggia, con propria nota Prot. n. 9217 del 22/02/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-

SAC di Bologna in data 22/02/2018 al PGBO/2018/4424 confluito nella Pratica Sinadoc n.35935/2016,

ha trasmesso parere favorevole per scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i

pareri di competenza e completata l'istruttoria di valutazione tecnico amministrativa per scarichi di

competenza diretta Arpae Sac, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica

Ambiental rilevando che, trattandosi di completamento di procedimento avviato presso la Provincia di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

3

Bologna non sono dovuti oneri istruttori per l'adozione dell'AUA da parte di Arpae<sup>9</sup> Sac di Bologna...

Bologna, data di redazione 27/03/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna Stefano Stagni<sup>10</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.



## Autorizzazione Unica Ambientale Impianto CASEIFICIO LUCCHESI S.R.L.

attività di produzione e vendita formaggi e ricotta Comune di Valsamoggia (BO) Loc. Crespellano, via Cassola n.19 c.a.p. 40056

localizzato catastalmente sul foglio 22 mapp. 31,32 e 70

del Comune Valsamoggia loc.Crespellano

#### ALLEGATO A

Matrice scarico di acque industriali assimilate alle acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 1053/2003

### Descrizione dello stabilimento e Classificazione degli Scarichi

Il presente allegato A al provvedimento di AUA è relativo agli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche originati dalla attività svolte presso l'edificio centrale e l'edificio B dello stabilimento Caseificio Lucchesi S.r.l. come di seguito descritti:

## Edificio centrale (foglio 22 mapp.70)

Edificio destinato al piano terra dall'**attività propria di caseificio** svolta dalla società Caseificio Lucchesi srl. Al Piano primo è presente una civile abitazione concessa in locazione.

Da questo edificio ha origine uno scarico esistente in fosso stradale connesso alla viabilità provinciale poi nel Rio Marciapesce poi Rio Cassola di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) costituite da sole acque di raffreddamento originate dai locali produttivi.

Da questo edificio hanno origine anche:

-uno <u>scarico esistente di acque reflue domestiche</u> costituito dall'unione delle acque reflue originate dai servizi igienici del caseificio con le acque reflue domestiche di servizi igienici e cucina della civile abitazione presenta al primo piano di proprietà della soc.Caseificio Lucchesi srl e data in locazione o disponibilità per

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
Unità Autorizzazioni Ambientali

uso residenziale (vedi allegato B al presente provvedimento di AUA);

-due immissioni nello stesso fosso ricettore costituite da acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle

aree esterne non contaminate destinate esclusivamente a transito e sosta veicoli, non soggette a vincoli o

prescrizioni ai sensi della vigente normativa regionale in materia.

Adiacente a tale edificio è presente anche una distinta civile abitazione di altra proprietà rispetto alla proprietà

ed all'attività del Caseificio Lucchesi srl. Tale civile abitazione è concessa in locazione ed il relativo e

separato scarico di acque reflue domestiche con recapito in acque superficiali resta soggetto a separata

autorizzazione settoriale allo scarico di competenza diretta del Comune di Valsamoggia (rif. Domanda a suo

tempo presentata al Comune di Crespellano al Prot.n°008060 del 27/04/2002).

Edificio B (foglio 22 mapp.32)

Edificio destinato ad attività di deposito prodotti a base di carne e laboratorio disosso, sezionamento e

confezionamento.

Scarico esistente in fosso stradale connesso alla viabilità provinciale poi nel Rio Marciapesce poi Rio Cassola

di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e)

costituito dall'unione delle acque reflue domestiche originate da servizi igienici, con le acque da attività

lavaggio utensili, con le acque di raffreddamento celle frigorifere e con le acque meteoriche di dilavamento

delle aree esterne non contaminate (transito e sosta veicoli). Le acque reflue domestiche e le acque di lavaggio

utensili sono trattate con fossa Imhoff e successiva filtrazione a carboni attivi.

Nell'area impianto è presente anche il seguente edificio:

Edificio A (foglio 22 mapp.31)

Edificio destinato a negozio di alimentari e relativi locali di pertinenza, ufficio servizi igienici e magazzino.

<u>Scarico esistente</u> in fosso connesso alla viabilità provinciale poi nel Rio Marciapesce poi Rio Cassola <u>di</u>

acque reflue domestiche (vedi allegato B al presente provvedimento di AUA).

Ha origine anche una immissione nello stesso fosso ricettore costituita da acque meteoriche di dilavamento dei

coperti e delle aree esterne non contaminate destinate esclusivamente a transito e sosta veicoli.

Prescrizioni

1. Gli scarichi, nella loro conformazione attuale esistente, di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue

domestiche, vista la natura delle attività svolte ed il corpo idrico ricettore, devono rispettare i limiti di

accettabilità di cui alla tab.D della deliberazione della Giunta regionale n.1053 del 9 giungo 2003 e

precisamente:

Solidi Sospesi Totali

< 80 mg/l

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2

• BOD5 (come O2) < 40 mg/l

• COD5 (come O2) < 160 mg/l

• Azoto Ammoniacale < 25 mg/l

• Grassi ed oli animali e vegetali < 20 mg/l

## 2. Il Titolare degli scarichi deve garantire che:

- gli scarichi siano sempre resi disponibili per il controllo/campionamento da parte delle autorità competenti
  e che i punti assunti per i prelievi siano sempre riconoscibili e mantenuti in buone condizioni di
  funzionamento, pulizia ed accessibilità;
- o nel corso della stagione primaverile ed estiva, in accordo con l'ente gestore della viabilità provinciale a cui il fosso ricettore risulta connesso, siano effettuati periodici interventi di manutenzione delle sponde del corpo ricettore per un congruo tratto a valle degli scarichi (30 metri circa) al fine di eliminare la vegetazione spontanea in eccesso e facilitare il deflusso delle acque;
- o gli scarichi non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali quali inquinamento del suolo e delle acque, sviluppo di cattivi odori e/o aerosol, ristagni ed impaludamenti superficiali;
- o i sistemi di raccolte e trattamento delle acque reflue (fosse Imhoff, pozzetti a carboni attivi, condotte, caditoie, pozzetti d'ispezione e di controllo, ecc..) siano oggetto di periodiche ispezioni di verifica e, quando necessario, di idonee operazioni di manutenzione e pulizia compresa asportazione e smaltimento del materiale separato che dovrà essere smaltito in conformità alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte siano utilizzate e gestite nel rispetto della D.G.R.
   286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 al fine di mantenerne lo stato di non contaminazione e, quindi, di esenzione dai vincoli e prescrizioni di cui alle citate normative regionali;
- 3. Tutte le immissioni nel fosso stradale connesso alla viabilità provinciale restano soggette alle prescrizioni demaniali, costruttive ed idrauliche eventualmente disposte, anche in futuro, dalla Città metropolitana di Bologna, ente gestore della viabilità provinciale, con riferimento alla precedente concessione P.G.n.108037 del 13/03/2008 rilasciata a suo tempo dalla Provincia di Bologna;
- 4. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- 5. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

• Copia delle precedenti autorizzazioni settoriali allo scarico rilasciate dalla Provincia di Bologna con

atto P.G.n°152419 del 24/05/2006 CL 11.4.5/269/2006 e con P.G.n°154139 del 22/09/2010 CL

11.4.5/355/2009 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che

rappresenta gli scarichi autorizzati;

• Parere ambientale favorevole con conferma delle prescrizioni già contenute nelle precedenti

autorizzazioni settoriali, espresso da Arpa Distretto di montagna con PGBO/2015/6543.

-----

Pratica Sinadoc 35935/2016

Documento redatto in data 27/03/2018



## Autorizzazione Unica Ambientale Impianto CASEIFICIO LUCCHESI S.R.L.

attività di produzione e vendita formaggi e ricotta Comune di Valsamoggia (BO) Loc. Crespellano, via Cassola n.19 c.a.p. 40056

localizzato catastalmente sul foglio 22 mapp. 31,32 e 70 del Comune Valsamoggia loc.Crespellano

## ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

## Descrizione dello stabilimento e Classificazione degli Scarichi

Il presente allegato B al provvedimento di AUA è relativo agli scarichi di acque reflue domestiche originati da servizi igienici ed altre attività riconducibili al solo metabolismo umano connessi all'edificio centrale e l'edificio A dello stabilimento Caseificio Lucchesi S.r.l. come di seguito descritti:

### Edificio centrale (foglio 22 mapp.70)

Edificio destinato al piano terra dall'**attività propria di caseificio** svolta dalla società Caseificio Lucchesi srl. Al Piano primo è presente una civile abitazione concessa in locazione.

Da questo edificio ha origine uno **scarico esistente** in fosso stradale connesso alla viabilità provinciale poi nel Rio Marciapesce poi Rio Cassola **di acque reflue domestiche** costituito dall'unione delle acque reflue originate dai servizi igienici del caseificio con le acque reflue domestiche di servizi igienici e cucina della civile abitazione presenta al primo piano, di proprietà della stessa soc. Caseificio Lucchesi srl, data in locazione o disponibilità per uso residenziale;

Da questo edificio hanno origine anche:

- uno scarico esistente in fosso stradale connesso alla viabilità provinciale poi nel Rio Marciapesce poi Rio

Cassola di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera

e) costituite da sole acque di raffreddamento originate dai locali produttivi (vedi allegato A al presente

provvedimento di AUA);

-due immissioni nello stesso fosso ricettore costituite da acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle

aree esterne non contaminate destinate esclusivamente a transito e sosta veicoli, non soggette a vincoli o

prescrizioni ai sensi della vigente normativa regionale in materia.

Adiacente a tale edificio è presente anche una distinta civile abitazione di altra proprietà rispetto alla proprietà

ed all'attività del Caseificio Lucchesi srl. Tale civile abitazione è concessa in locazione ed il relativo e

separato scarico di acque reflue domestiche con recapito in acque superficiali resta soggetto a separata

autorizzazione settoriale allo scarico di competenza diretta del Comune di Valsamoggia (rif. Domanda a suo

tempo presentata al Comune di Crespellano al Prot.n°008060 del 27/04/2002).

Edificio A (foglio 22 mapp.31)

Edificio destinato a negozio di alimentari e relativi locali di pertinenza, ufficio servizi igienici e magazzino.

Scarico esistente in fosso connesso alla viabilità provinciale poi nel Rio Marciapesce poi Rio Cassola di

acque reflue domestiche.

Ha origine anche una immissione nello stesso fosso ricettore costituita da acque meteoriche di dilavamento dei

coperti e delle aree esterne non contaminate destinate esclusivamente a transito e sosta veicoli.

Nell'area impianto è presente anche il seguente edificio:

Edificio B (foglio 22 mapp.32)

Edificio destinato ad attività di deposito prodotti a base di carne e laboratorio disosso, sezionamento e

confezionamento.

Scarico esistente in fosso stradale connesso alla viabilità provinciale poi nel Rio Marciapesce poi Rio Cassola

di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e)

costituito dall'unione delle acque reflue domestiche originate da servizi igienici, con le acque da attività

lavaggio utensili, con le acque di raffreddamento celle frigorifere e con le acque meteoriche di dilavamento

delle aree esterne non contaminate (transito e sosta veicoli). Le acque reflue domestiche e le acque di lavaggio

utensili sono trattate con fossa Imhoff e successiva filtrazione a carboni attivi (vedi allegato A al presente

provvedimento di AUA).

**Prescrizioni** 

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia (BO), visto anche il parere di ARPA

distretto di Montagna PGBO/2015/6543 del 13/05/2015, con parere favorevole con prescrizioni tecniche,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2

pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 22/02/2018 al PGBO/2018/4424. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 35935/2016

Documento redatto in data 27/03/2018



## Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni d' Valsamoggia e Monte San Pietro c/o Municipio di Crespellano Piazza Berozzi n. 3 40053 VALSAMOGGIA suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

SPETT.LE **A.R.P.A.E – SAC di Bologna**aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Richiedente CASEIFICIO LUCCHESI (Pratica Suap n. 67/14) per "PRODUZIONE E VENDITA FORMAGGI" - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Cassola 19 – Località Crespellano. Trasmissione di parere.

**Vista** la documentazione inviata 17/01/2014 allo scrivente Servizio da parte dell'allora SUAP Associato Unione di Comuni Valle del Samoggia ed acquisita agli atti di questo Comune con prott. nn. 2220 e 2221 del 18/01/2014;

**Visto** il parere favorevole rilasciato dallo scrivente Servizio con prot. n. 21074 del 23/05/2014, che si allega in copia;

**Visti** gli atti integrativi e di chiarimento pervenuti allo scrivente Servizio con prot. n. 7150 del 17/02/2015, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

**Vista** la comunicazione inviata in data 02/03/2015 anche allo scrivente Servizio da parte della Città Metropolitana di Bologna ed acquisita agli atti di questo Comune con prot. n. 10042 del 05/03/2015;

**Visto** il parere favorevole rilasciato dall'ARPA – Distretto di Montagna – Sinadoc n. 179/14 PGBO 6543 del 13/05/2015, pervenuto in pari data prot. n. 21833, che si allega in copia;

Dato atto che trattasi di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", avanzata dalla ditta CASEIFICIO LUCCHESI per la matrice "Rinnovo Autorizzazione allo Scarico" relativamente alla attività di "produzione e vendita formaggi" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Cassola 19 – Località Crespellano;



## Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

**Dato atto** che per quanto riguarda **la matrice scarichi**, come indicato nella sopra citata comunicazione della Città Metropolitana di Bologna, occorre che lo scrivente Servizio provveda al rilascio di parere o nulla osta ad Autorizzare IN AUA gli scarichi delle acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura;

**Tenuto conto** di quanto sopra citato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **CASEIFICIO LUCCHESI** per la matrice *"Rinnovo Autorizzazione allo Scarico"* di cui alla **attività di "produzione e vendita formaggi"** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Cassola 19 – Località Crespellano, relativamente agli scarichi delle acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura <u>si CONFERMA</u>, per quanto di competenza, il precedente

## parere favorevole

al rilascio dell'autorizzazione richiesta in AUA, vincolato al rispetto di quanto prescritto dall'ARPA – Distretto di Montagna – e, in particolare, vincolato ANCHE al rispetto alle seguenti prescrizioni:

- 1. siano rispettate le medesime prescrizioni già inserite nelle precedenti autorizzazioni allo scarico;
- 2. gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali impaludamenti, lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
- 3. nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale di Valsamoggia ed all'ARPAE Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

Da ultimo si precisa che il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione apportata o che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di rivalutazione (nuova domanda di autorizzazione o modifica).

Distinti saluti.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Turatti Dino

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

### INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). *Il* 

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1 Tel. 051 836411- fax 051 836440 - posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.